



COMUNE di ALPIGNANO
Città Metropolitana di Torino

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE N. 34 DEL 21 MARZO 2020.

ORDINANZA

Viste le disposizioni nazionali e regionali emanate in relazione alla dichiarata emergenza sanitaria da Covid-19 :

- i D.P.C.M. 8, 9 ed 11 marzo 2020 che impongono, tra l'altro, l'obbligo di osservare le misure igienico sanitarie indicate e di evitare gli spostamenti non necessari ;
- le disposizioni di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato in G.U. n. 70 del 17.03.2020 ;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 ;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regione del Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 ;
- l'Ordinanza commissariale n. 26 del 24 marzo 2020 ;

Considerato che il punto 9 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 consente lo svolgimento dei mercati settimanali subordinati alla adozione e messa in opera di specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti ;

Considerato che le citate disposizioni prevedono che la ripresa dell'attività di vendita nei mercati è consentita solamente qualora gli operatori attuino un sistema organizzativo che garantisca modalità di regolamentazione efficace dell'afflusso degli utenti, in modo tale da permettere agli stessi di essere correttamente distanziati;

Dato atto che è stata verificata l'efficacia delle soluzioni organizzative proposte ed ipotizzate dai rappresentanti del mercato e dei coltivatori diretti ;

attesa la disponibilità della Pro Loco di Alpignano a impiegare volontari con compiti di gestione dell'accesso al mercato nel rispetto delle indicazioni previste dalla norma.

Ricordato che i criteri generali cui devono attenersi le singole soluzioni organizzative sono le seguenti :

- per i mercati di piazza in sede propria fermo restando la necessità del massimo distanziamento possibile tra le singole postazioni di vendita, è necessario dotarsi di apposita segnaletica con nastro bicolore, con predisposizione di due varchi, uno per l'afflusso e uno per il deflusso delle persone.
- i varchi devono essere presidiati da soggetti individuati dagli operatori commerciali. La Polizia locale sarà presente come previsto dal Decreto Regionale, ma non con compiti di controllo dell'accesso.
- il numero dei clienti che può essere contemporaneamente presente all'interno dell'area mercatale così organizzata deve essere non superiore alle metà delle postazioni di vendita esistenti.

SI AUTORIZZA

la ripresa delle attività di vendita a partire dal 1 aprile 2020 nelle seguenti aree mercatali nell'osservanza delle rispettive prescrizioni relativamente alla massima compresenza di clienti all'interno dell'area di vendita delimitata:

Mercato	Numero massimo clienti ammessi nell'area con mercato a pieno organico
Piazza 8 Marzo - Sabato	50 (97 stalli)
Piazzale Berlinguer – Mercoledì	14 (28 stalli)
Via Valdellatorre – Martedì	5 (9 stalli)
Piazza 8 Marzo Produttori agricoli - Giovedì	9 (18 stalli)

nonchè nell'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni :

- sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro ;
- i clienti dovranno essere serviti uno alla volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale ;
- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive ;
- gli operatori dovranno assicurare che le strutture siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità ;

SI AVVERTE

che qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell'area di mercato che determini assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale si procederà a disporre la sospensione della licenza degli operatori presenti sul mercato ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nonchè la chiusura del mercato stesso sino alla fine dell'emergenza.

Per l'annullamento del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Alpignano 31 marzo 2020



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Paolo Accardi